

REGOLAMENTO (CEE) N. 1441/88 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 ⁽⁴⁾, prevede una distillazione obbligatoria per equilibrare il mercato dei vini da tavola;

considerando che il prezzo attualmente applicabile ai vini da tavola consegnati alla distillazione obbligatoria è pari al 50 % del prezzo d'orientamento per un volume non eccedente 12,5 milioni di ettolitri ed al 40 % di detto prezzo per i quantitativi supplementari;

considerando che questo livello di sostegno non è sufficiente a disincentivare la produzione di vini non adatti alle esigenze del mercato e, di conseguenza, ostacola il riassorbimento delle notevoli eccedenze strutturali esistenti nel settore; che appare pertanto opportuno ridurre il suddetto livello di sostegno;

considerando che a tal fine è opportuno che, in maniera progressiva fino all'inizio della campagna 1990/1991, il prezzo per i quantitativi eccedenti il 10 % delle utilizzazioni normali sia fissato in base ad una percentuale gradualmente decrescente del prezzo di orientamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. C 100 del 15. 4. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ Parere reso il 20 maggio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.

1) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Il quantitativo da distillare, determinato conformemente al paragrafo 3, è ripartito tra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna regione di produzione.

Per i produttori soggetti all'obbligo di distillazione, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale da determinare della loro produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola, che figura nella dichiarazione di produzione.

Questa percentuale risulta da una tabella progressiva, fissata in base alla resa per ettaro, e può variare da una regione all'altra, a seconda delle rese ottenute in passato.

Escluse le regioni la cui resa è notevolmente inferiore alla resa media delle Comunità, questa percentuale:

- è pari a zero per le rese inferiori almeno al 70% della resa media registrata nella regione in questione per il vino da tavola;
- non può essere inferiore al 75 % per le rese superiori al 200 % della resa media registrata nella regione in questione per il vino da tavola.

La percentuale della resa media di cui al quarto comma, primo trattino può essere modificata in base alla procedura di cui all'articolo 83, a seconda del volume della produzione e della quantità complessiva da distillare nella Comunità ed in ciascuna regione di produzione.

Il quantitativo di vino da tavola che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione è pari a quello stabilito a norma del terzo, quarto e quinto comma; tuttavia il produttore può dedurre da questa quantitativo, totalmente o in parte, il quantitativo di vino da tavola o di vino atto a diventare vino da tavola consegnato alla distillazione di cui all'articolo 38.°;

2) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

« 6. A decorrere dalla campagna 1990/1991, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola conferiti alla distillazione obbligatoria è fissato in base ai quantitativi oggetto di tale distillazione e: